

N° 920: INTERPRETARE IL CONTRATTO (ASSICURATIVO)

Spesso non si sa bene cosa sia oggetto di un contratto di assicurazione che abbiamo stipulato. Vuoi perché non abbiamo voglia di leggerlo (negligenza!), vuoi perché non è stato spiegato correttamente. Poi, in caso di necessità, emergono i dissidi con la Compagnia assicurativa.

Come già spiegato nei GD n° 918 e n° 919 la risposta della Compagnia NON è portatrice di una verità assoluta, ma unicamente quella di un'azienda che – comprensibilmente – tende a minimizzare le uscite. Quali sono quindi le modalità per interpretare un contratto? Cerchiamo di dare una risposta riassuntiva ad una tematica alquanto complessa. Infatti, avere ragione non significa ottenerla. E questo i professionisti lo sanno benissimo.

(1)

In primo luogo, vale la volontà delle parti. Quindi anche le promesse di copertura date dal rappresentante assicurativo che vanno però comprovate (es. per e-mail o tramite testimoni). Una limitazione alla parte "orale" è data se è stata sottoscritta una esplicita clausola che impone l'esistenza di una contrattazione o di una modifica scritta (in questo caso le e-mail valgono se scritte con un recapito della Compagnia).

(2)

Leggere bene cosa sta scritto, tenendo conto del senso letterale ma anche del senso logico. Se il testo è ambiguo è interpretato a favore dell'assicurato (in dubio contra stipulatorem).

(3)

A fare stato per l'evento è la situazione contrattuale il giorno dell'accadimento e per il successivo periodo, fino all'intercedere di un nuovo evento in grado di modificare la copertura. La copertura non è quindi retroattiva se non esplicitamente assicurata; essa vale a tutti gli effetti fino al momento in cui non subentri un posteriore motivo di esclusione (copertura di durata limitata).

(4)

Le Condizioni generali valgono se si sono riconosciute nel contratto. In caso di contraddizione con il contratto o singole pattuizioni, le Condizioni generali NON hanno la precedenza.

(5)

Condizioni generali o altre modifiche sono valide unicamente se sono state riconosciute e se sono state correttamente comunicate.

(6)

Non accettare risposte orali dalla Compagnia assicurativa e non avere paura di sollecitarla se non ricevete una risposta chiara entro una settimana.

(7)

Consultare il proprio consulente o chi (se persona fidata) vi ha suggerito quella specifica polizza in caso di dubbio. Non lesinare dall'interpellare un legale o altro esperto del ramo assicurativo. Non esitare anche a chiedere ad altri colleghi o conoscenti confrontati con simile problematica (anche se già passata).